# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

**(N. 551-A)**

# RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI)**

(RELATORE PECORARO)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1977*
(V. *Stampato n.* **815**)

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro dei Trasporti**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 febbraio 1977*

---

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno della Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974

---

**Comunicata alla Presidenza il 6 aprile 1977**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge in oggetto il Senato è chiamato a ratificare e dare esecuzione all'Accordo intervenuto fra il Governo italiano ed il Governo thailandese e che ha per obiettivo la messa in funzione ed il riconoscimento ufficiale di servizi aerei tra i territori dei due Paesi. L'Accordo comprende evidentemente le disposizioni e le norme necessarie ad una corretta gestione di queste linee di traffico.

In particolare i due Governi sono abilitati ad affidare ciascuno ad una compagnia aerea nazionale il servizio in parola, per il quale sono previste due rotte Italia-Thailandia e viceversa per ciascuna compagnia. Secondo quanto viene ancora previsto, le due linee italiane Roma-Bangkok potranno avere proseguimento una per il Giappone e l'altra per l'Australia; e le due linee thailandesi Bangkok-Roma, potranno avere proseguimento una per il Nord ed una per il Sud America.

Norme particolari sono previste per quanto concerne il rifornimento del carburante, l'assistenza a terra, lo *status* del personale ed il regime valutario.

La Commissione affari esteri del Senato ha licenziato all'unanimità il provvedimento, che ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Auspichiamo che il Senato voglia dare anche in Assemblea il suo sollecito consenso all'approvazione.

PECORARO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'Accordo medesimo.